

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54, COMMA 3, D. LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA FRANCO IMPIANTO DI VARIE TIPOLOGIE DI TELI GEOSINTETICI

Art. 1 OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di geomembrana in HDPE, geocomposito drenante, geotessile non tessuto e geomembrana in polietilene rinforzata, come descritti al successivo articolo 5.

Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo per le varie tipologie di teli geosintetici e per l'intero periodo ammonta ad euro 385.770,00 (trecentottancinquemilasettecentosettanta/00) oltre Iva come per legge.

La procedura è strutturata in n. 4 lotti ed ogni Operatore Economico, interessato a partecipare alla presente gara, può rimettere offerta per tutti i lotti a disposizione o, in alternativa, solamente per uno o alcuni di essi. I valori posti a base di gara per ognuno dei lotti sono riportati nella seguente tabella:

LOTTO	TIPOLOGIA TELI	QUANTITA' PRIMO ANNO	QUANTITA' SECONDO ANNO	QUANTITA' TERZO ANNO	QUANTITA' TOTALE	€/mq	PREZZO
LOTTO 1	Hdpe: mm 1.0		Mq 4000	Mq 17000	Mq 21000	€/mq 1,75	EURO 36750
	Hdpe mm 1.5		Mq 17000		Mq 17000	€/mq 3,1	EURO 52700
	Hdpe mm 2.5		Mq 800	Mq 800	Mq 16000	€/mq 4,2	EURO 6720
TOTALE LOTTO 1							EURO 96.170
LOTTO 2	Geocomposito drenante		Mq 24000	Mq 34000	Mq 58000	€/mq 3,2	EURO 185600
LOTTO 3	Telo TNT 200 g/mq	Mq 10000	Mq 10000	Mq 10000	Mq 30000	€/mq 0,8	EURO 24000
LOTTO 4	Telo in LDPE	Mq 10000	Mq 15000	Mq 15000	Mq 40000	€/mq 2,0	EURO 80000
							EURO 385.770,00

I suddetti importi comprendono tutti gli oneri connessi allo svolgimento della fornitura, ivi compresi i costi per l'imballaggio dei materiali, nonché per il trasporto, scarico e collocazione degli stessi presso l'impianto di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR).

Si precisa che il numero di metri quadri di materiale indicati nel presente disciplinare è da intendersi comunque non vincolante per CSAI spa, potendo lo stesso subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali esigenze della Stazione Appaltante; ne consegue che l'aggiudicatario o gli aggiudicatari si assumono l'alea connessa al raggiungimento dell'importo sopra indicato, rinunciando fin da ora a qualsiasi richiesta di danni o indennizzi nei confronti di CSAI qualora lo stesso non venisse raggiunto.

Per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008, poiché trattasi di mera fornitura

Art. 3 DURATA

La durata del contratto viene stimata in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo o dalla diversa data che dovesse risultare in caso di consegna anticipata.

Art. 4 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

A norma dell'art. 95, comma 4 lett. C) del D. Lgs 50/2016, il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.

Art. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TELI

5.1 HDPE 1 mm liscio/liscio

Fornitura di GEOMEMBRANA in HDPE (1,00 mm), da impiegarsi nella realizzazione delle opere di capping delle discariche controllate per rifiuti solidi urbani e industriali, prodotta per estrusione da testa piana e successiva calandratura, utilizzando esclusivamente granulo vergine non rigenerato o riciclato già pigmentato all'origine; in percentuale $\geq 97\%$ e nero di carbonio $\geq 2\%$. Conforme a specifica norma UNI 11309 incluso rilascio certificato di controllo per ogni singolo rotolo fornito.

PARAMETRO	VALORE	RIFERIMENTO
Larghezza Teli	6 – 7,5 m	
Colore	Nero	
Composizione - Polimero base	$\geq 97\%$	
densità	$\geq 0,94 \text{ g/cm}^3$	ISO 1183-1
Spessore nominale	1,0 mm	UNI EN 1849-2
Carico allo snervamento	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN ISO 527-3
Allungamento a snervamento	$\geq 9 \%$	
Carico a rottura	$\geq 26 \text{ N/mm}^2$	
Allungamento a rottura	$\geq 700 \%$	
Stabilità dimensionale a caldo	$\pm 2\%$ long	UNI EN 1107-2
Resistenza al punzonamento statico	$\geq 1000 \text{ N}$	UNI 12236

5.2 HDPE 1,5 mm liscio/ruvido - strutturato su una sola superficie

FORNITURA DI GEOMEMBRANA in HDPE, spessore 1,5 mm, tipo liscio/ruvido (STRUTTURATA SU UNA SOLA SUPERFICIE), prodotta con sistema di fabbricazione a testa piana (calandrata) con polimero vergine (non rigenerato o riciclato), per una quantità minima pari al 97% , mentre per il restante 2 %. Conforme a specifica norma UNI 11498 incluso rilascio certificato di controllo per ogni singolo rotolo fornito.

PARAMETRO	VALORE	RIFERIMENTO
Larghezza Teli	6 – 7,5 m	
Colore	Nero	
Composizione - Polimero base	$\geq 97\%$	
densità	$\geq 0,94 \text{ g/cm}^3$	ISO 1183-1
Spessore nominale	1,5 mm	UNI EN 1849-2

Carico allo snervamento	≥ 14 N/mm ²	EN ISO 527-3
Allungamento a snervamento	≥ 9 %	
Carico a rottura	≥ 10 N/mm ²	
Allungamento a rottura	≥ 100 %	
Stabilità dimensionale a caldo	±2% long	UNI EN 1107-2
Resistenza al punzonamento statico	≥ 1000 N	UNI 12236

5.3 HDPE 2,5 mm liscio / liscio

Fornitura di GEOMEMBRANA in HDPE (2,50 mm), prodotta per estrusione da testa piana e successiva calandratura, utilizzando esclusivamente granulo vergine non rigenerato o riciclato già pigmentato all'origine; in percentuale ≥ 97% e nero di carbonio ≥ 2%. Conforme a specifica norma UNI 11309 incluso rilascio certificato di controllo per ogni singolo rotolo fornito.

PARAMETRO	VALORE	RIFERIMENTO
Larghezza Teli	7,5 – 9,5 m	
Colore	Nero	
Composizione - Polimero base	≥ 97%	
densità	≥ 0,94 g/cm ³	ISO 1183-1
Spessore nominale	2,5 mm	UNI EN 1849-2
Carico allo snervamento	≥ 16 MPa	EN ISO 527-3
Allungamento a snervamento	≥ 10 %	
Carico a rottura	≥ 30 MPa	
Allungamento a rottura	≥ 800 %	
Stabilità dimensionale a caldo	±2% long	UNI EN 1107-2
Resistenza al punzonamento statico	≥ 2000 N	UNI 12236

5.4 GEOCOMPOSITO DRENANTE

Fornitura di geocomposito drenante costituito da una geostuoia tridimensionale in polipropilene accoppiata a due geotessili filtrante in polipropilene, per la filtrazione e il drenaggio in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica. Il geocomposito dovrà essere marcato CE in conformità alla norma EN 13252.

Il geocomposito drenante dovrà avere una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 10 kN/m (norma EN ISO 10319); una resistenza al punzonamento dinamico non superiore a 35 mm (EN ISO 13433); una resistenza al punzonamento statico non inferiore a 1,0 kN (EN ISO 12236); un diametro di filtrazione O₉₀ non superiore a 140 micron (EN ISO 12956) e un allungamento del materiale al picco contenuto nel 50 % (+/- 5%).

È necessario che i valori di resistenza a trazione non siano dati dal solo geotessile filtrante ma che l'anima drenante garantisca una discreta resistenza non inferiore a 5 kN/m.

Il geocomposito dovrà avere almeno i seguenti valori della trasmissività a 200 kPa con gradiente $i=0,03$ di almeno $1,2 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{m/s}$ e con $i=0,15$ di $6 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{m/s}$.

La bobina non dovrà essere più larga di 6 m.

5.5 Telo TNT 200 g/mq

Geotessile nontessuto 100% polipropilene vergine alta tenacità, stabilizzato UV coesionato meccanicamente mediante agugliatura, senza trattamenti chimici o termici.

PARAMETRO	VALORE	RIFERIMENTO
Larghezza rotoli	5-6 m	
Lunghezza rotolo	≥100 m	
Massa areica	≥ 200 g/mq	ISO 9864
Resistenza al punzonamento statico (CBR)	≥ 2300 N	ISO 12236
Resistenza a trazione (MD)	≥14 kN/m	ISO 10319
Allungamento carico massimo (MD)	≥70 %	ISO 10319
Resistenza a trazione (CMD)	≥16 kN/m	ISO 10319
Allungamento carico massimo (CMD)	≥70 %	ISO 10319

5.6 Telo in LDPE

Geomembrana in polietilene rinforzata per la copertura temporanea e definitiva delle discariche di rifiuti.

La membrana sarà costituita da un geotessile tessuto di rinforzo in filamenti di polietilene ad alta densità su cui verrà laminato su entrambe le superfici un film di polietilene.

Fornito preassemblato delle dimensioni 20x50 m.

PARAMETRO	VALORE	RIFERIMENTO
Massa areica	≥200 g/mq	ISO 1849-2
Spessore nominale	≥0,3 mm	ISO 1849-2
Resistenza a trazione (MD)	≥14 kN/m	UNI82028
Resistenza a trazione (CMD)	≥14 kN/m	UNI82028
Allungamento longitudinale	≥20 %	UNI82028
Allungamento trasversale	≥20 %	UNI82028
Resistenza punzonamento statico	2 kN	ISO 12236
Resistenza alla temperatura	-20 ≤T ≤60 °C	

Art. 6 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della gara, presentare una cauzione definitiva della durata di due anni ovvero pari alla durata della

garanzia della macchina operatrice, mediante garanzia fideiussoria, ai sensi e secondo quanto disposto dall'articolo 105 D.Lgs. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% o al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata secondo quanto disposto al primo comma del citato art. 103.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere:

- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Società, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla scadenza della garanzia sulla macchina operatrice.

Art. 7 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Dopo che l'organo competente della Stazione Appaltante avrà aggiudicato in via definitiva la procedura, la stessa diverrà efficace solo all'esito positivo delle verifiche di legge.

Dopo l'Aggiudicazione la Stazione Appaltante richiederà all'operatore economico i documenti necessari per la stipula dell'Accordo. Se quest'ultimo non produce quanto richiesto e non si presenta alla stipula del contratto nel termine fissato dalla stazione appaltante, e non concorrano giusti motivi da essere valutati dalla stazione stessa per la stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, di incamerare la garanzia provvisoria e di procedere all'affidamento al concorrente risultante aggiudicatario a seguito dell'esclusione della prima offerta.

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto saranno a carico dell'aggiudicatario, cui competono anche tutte le spese dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

Art. 8 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE

Per ciascun lotto sarà concluso un accordo quadro con singolo operatore in cui, nel rispetto del presente capitolato, delle condizioni di gara di cui al disciplinare e dell'offerta unico, saranno definiti tutti i termini che disciplinano la fornitura, con la conseguenza che le singole forniture saranno eseguite senza riaprire alcun confronto competitivo.

I prezzi contrattuali di cui all'Accordo Quadro sono quelli offerti dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 9 TERMINI DI CONSEGNA E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le consegne dovranno essere effettuate presso la discarica di Casa Rota, situata in S.P. 7 di Piantravigne a Terranuova Bracciolini (AR).

Il quantitativo minimo di materiale richiedibile per ciascun ordinativo di fornitura, viene individuato in 1.000,00 mq di telo.

La consegna, con riferimento a ciascuna tranche, dovrà avvenire entro 15 (giorni) giorni dalla richiesta da parte di CSAI, che sarà avanzata tramite pec all'indirizzo che l'aggiudicatario fornirà al momento della presentazione dell'offerta; i teli dovranno essere consegnati franco impianto, all'interno dello stesso in un luogo indicato da CSAI, a cura e spese dell'aggiudicatario. In funzione delle esigenze di servizio potrà essere indicata da CSAI una diversa destinazione. La merce viaggia a esclusivo rischio del fornitore e si intende resa franca di ogni spesa nei depositi di destinazione. Si precisa che qualora la fornitura risultasse difforme da quanto richiesto, la consegna si intenderà come non avvenuta.

CSAI spa potrà effettuare una verifica di conformità delle forniture alle caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 5, riservandosi la facoltà di richiedere la sostituzione del materiale qualora fossero riscontrate difformità rispetto a quanto richiesto nel capitolato speciale di appalto.

CSAI si riserva la facoltà, in fase di consegna di prelevare in modo casuale, a cura di un proprio incaricato, campioni dei teli forniti (i) per effettuare le prove al fine di verificare la rispondenza dei teli a quanto richiesto al precedente art. 5, nonché (ii) per effettuare un controllo qualitativo rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, anche mediante prove presso laboratori terzi.

Se in tali fasi si dovessero rilevare differenze o anomalie rispetto a quanto richiesto, l'operatore sarà avvertito tempestivamente mediante fax o raccomandata a/r e lo stesso provvederà a proprie spese a tutti gli interventi necessari alla sostituzione della fornitura con materiale corrispondente alle norme tecniche di riferimento. Tutti gli oneri di adeguamento saranno a carico dell'operatore, compresi quelli aggiuntivi che CSAI dovesse sostenere per garantire la continuità dello svolgimento del servizio e con riserva di CSAI di attivare le penali di cui al successivo art. 6, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno. I costi di tutte le analisi con risultato negativo saranno addebitati all'aggiudicataria.

Il mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario entro dieci giorni dalla richiesta, di qualsiasi maggior costo sostenuto da CSAI a seguito di una fornitura non conforme alle previsioni di gara, compresi i costi di analisi, comporterà l'escussione della cauzione definitiva da parte di CSAI, con conseguente obbligo dello stesso aggiudicatario di ripristinare l'importo originario della stessa cauzione definitiva entro dieci giorni. In caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni, CSAI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 108 d.lgs. 50/2016, con addebito di costi e danni al fornitore.

Oltre al predetto controllo qualitativo, CSAI si riserva di effettuare un controllo quantitativo (metri quadri forniti).

Si configura una inadempienza grave e significativa quando:

- si hanno scostamenti, anche lievi, rispetto alle caratteristiche tecniche;
- quando si hanno degli scostamenti che portano a superare, anche uno soltanto, dei parametri minimi e massimi di dimensioni e peso previsti dall'art. 5;
- quando rispetto al dato quantitativo, si ha uno scostamento superiore al 5% rispetto ai metri quadri complessivi oggetto dell'ordine;

A prescindere dalla gravità dell'inadempimento, in ogni caso il fornitore è obbligato ad integrare la fornitura nel rispetto delle prescrizioni di gara, fatta salva l'applicazione delle penali da parte di CSAI.

Art. 10 PAGAMENTO E TEMPI DI FATTURAZIONE

L'appaltatore potrà emettere fattura dopo la consegna dei teli che sarà liquidata mediante Ri.Ba. o bonifico bancario a 60 giorni DFFM, dopo la verifica di conformità del materiale

La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto, fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Resta inteso che la stazione appaltante non verrà considerata responsabile di ritardi nei pagamenti dovuti a fatto dell'Appaltatore, ivi comprese le inadempienze rispetto a quanto sopra, e tali ritardi non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

Per quanto attiene la liquidazione della fattura verrà applicata la disciplina relativa alla regolarità contributiva.

Art. 11 GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire che i materiali consegnati alla Stazione Appaltante siano perfettamente conformi alla descrizione dell'offerta ed esenti da vizi e/o difetti di qualsiasi genere o comunque tali da renderli inadatti all'uso cui risultano essere destinati.

Per l'effetto, in presenza di qualsiasi vizio, difetto o non conformità lamentato o contestato dalla Stazione Appaltante, quest'ultima potrà esigere, a sua insindacabile scelta e fermo quanto previsto con i precedenti artt. 5 e 6, l'eliminazione di detto vizio o difformità, ivi compresa la sostituzione integrale dei materiali difformi, che dovrà avvenire a spese dell'Appaltatore, ovvero pretendere la riduzione del prezzo pattuito, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per colpa imputabile all'Appaltatore medesimo.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le difformità o i vizi riscontrati, siano tali da rendere i teli del tutto inadatti alla loro destinazione.

Art. 12 SUBAPPALTO

L'istituto del subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice.

Art. 13 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

L'Affidataria dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- Informare, ai sensi dell'art. 24 della LRT 8/2008 immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione ;

- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
- Mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

Art. 14 MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche dell'Accordo quadro in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Si precisa che sono ammesse varianti, modifiche non sostanziali e/o servizi supplementari nei casi e modi espressamente indicati dal richiamato art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 CESSIONE DEI CREDITI

Le cessioni di crediti sono regolate secondo quanto disposto dall'art. 106, co. 13 del D. Lgs. 50/2016

Art. 16 IPOTESI DI RISOLUZIONE

Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse di CSAI, con conseguente diritto per la stessa CSAI di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:

- gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell'aggiudicatario;
- negligenza da parte dell'aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

- cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'aggiudicatario;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato da CSAI;
- in caso di applicazione per n. 3 volte delle penali;
- gravi inadempienze di cui al precedente art. 9;
- ritardo superiore a 15 giorni nella consegna rispetto ai termini di cui all'art. 9;
- ipotesi previste dall'art. 17.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione dà diritto a CSAI di escutere la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 17 PENALI

Nell'ambito di ciascun Accordo Quadro, il fornitore sarà soggetto alle seguenti penali:

Ritardo Consegna

In caso di ritardo rispetto ai tempi massimi di consegna indicati nell'art. 9 saranno a carico del fornitore le seguenti penalità:

- dal 1 a 3 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari allo 0,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine ritardato;
- dal 4 al 10 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari all'1% rispetto all'importo complessivo dell'ordine ritardato;
- oltre i 10 giorni di ritardo della consegna CSAI si riserva di applicare una penale giornaliera di 2,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine ritardato e di chiedere il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi.

Controllo Quantitativo

Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare uno scostamento tra il quantitativo richiesto e quello fornito, si applicheranno le seguenti penali:

- per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell'ordine, compresi tra 1% e 2% una penale pari allo 0,5% rispetto all'importo complessivo del singolo ordine;
- per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell'ordine, compresi tra 2% e 3% una penale pari all'3% rispetto all'importo complessivo del singolo ordine;
- per scostamenti, rispetto al quantitativo ordinato, superiori al 3% una penale pari al 5% rispetto all'importo complessivo del singolo ordine.

Controllo Qualitativo

Nel caso di consegna di teli che presentano scostamenti, anche lievi, rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, o degli scostamenti che portano a superare anche uno soltanto dei parametri minimi e massimi di dimensioni e peso previsti dall'art. 5:

- in caso di scostamenti che interessano un numero di teli fino al 5% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari al 5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine;
- in caso di scostamenti che interessano un numero di teli compresi tra 5% e 10% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari all'10% rispetto all'importo complessivo dell'ordine;
- in caso di scostamenti che interessano un numero di teli superiore al 10% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari al 20% rispetto all'importo complessivo dell'ordine.

Le penali non si escludono tra di loro ma, se ricorre il caso, si cumulano. Inoltre la loro applicazione non pregiudica il risarcimento di ulteriore, eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla committente.

Tali penali saranno detratte dal corrispettivo dovuto salvo la risoluzione del contratto nei casi previsti nel presente capitolato e fatta salva l'esecuzione in danno di ogni onere e spesa maggiore. Laddove non fosse possibile portare le penali in detrazione dal corrispettivo dovuto, il Fornitore dovrà procedere al pagamento entro dieci giorni; in caso di mancato rispetto del predetto termine, CSAI avrà diritto di escutere la cauzione definitiva con conseguente obbligo per il Fornitore di ricostituire la stessa cauzione entro quindici giorni pena la risoluzione, ex art. 1456 cod. civ., dell'accordo quadro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

Per ogni altro inadempimento contrattuale verrà applicata una penale di euro 500,00.

Tanto le penali che i ritorsi delle spese e le esecuzioni in danno potranno, a scelta insindacabile della committente, essere decurtate dalla fideiussione e/o dai crediti pendenti dell'aggiudicatario. In caso di escussione della fideiussione è obbligo dell'aggiudicatario ristabilirla nell'importo originario entro sette giorni dall'escussione.

Art. 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza alla L 136/2010 l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.

Laddove l'aggiudicatario sia a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 19 ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'aggiudicataria stessa. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell'esecuzione del contratto.

Art. 20 NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto nella Lettere di Invito, dal presente Capitolato e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.

In assenza di accordo fra le parti, le clausole dell'accordo quadro si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

Art. 21 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Committente e l'operatore economico garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente rapporto saranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

E' fatto assoluto divieto al concorrente di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dalla partecipazione alla presente gara di appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante la partecipazione alla presente gara di appalto o, comunque, in relazione ad essa.

L'Aggiudicatario ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso. A tal proposito ed in relazione alle specifiche competenze ad esso attribuite dal contratto l'Aggiudicatario potrà essere nominato ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per conto del committente, ovvero potrà essere richiesto allo stesso il rilascio di una dichiarazione di riservatezza.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o, comunque, in relazione ad esso.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi formalmente a fornire istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati personali e soprattutto identificativi ed anagrafici, contabili, fiscali e amministrativi, patrimoniali, commerciali e informatici, nonché giudiziari, finanziari, statistici e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza per effetto dello svolgimento del contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Aggiudicatario sarà obbligato a consegnare al Committente e/o distruggere, al termine del contratto, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito del contratto fino ad allora resi.

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario sarà causa di risoluzione del contratto di appalto, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato.

Art. 22 MANLEVA

Il concorrente si obbliga espressamente a manlevare il Committente da ogni responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia trattamento dei dati, acquisiti durante la partecipazione alla presente gara di appalto, effettuato in violazione del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Conseguentemente, il concorrente assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni e qualsivoglia danno subito dal Committente ed in generale da terzi, in relazione a quanto sopra derivante da fatto illecito dell'operatore economico, anche in caso di colpa grave del medesimo.

Art. 23 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva è quello di Arezzo, con esclusione espressa di qualsiasi foro alternativo.

Terranuova Bracciolini, 29/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nadia Pasquini